



SERVIZIO URBANISTICA BB.NN. ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>N. 3771/ GEN N. 215/URBE Data 06/07/09</i>	Oggetto: Oggetto: Comune di Acquaviva Picena Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla "Piano di lottizzazione di iniziativa privata Perozzi proposto in variante al PRG." 02VAS002 Tipologia: Altro Albo Beneficiari: NO
---	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la DGR n. 1400 del 20.10.08;

Che il Piano proposto dal Comune di Acquaviva Picena, quale autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i;

Vista la domanda presentata dal Comune di Acquaviva, quale autorità procedente, In data 20.04.09 con nota prot. n. 2292, pervenuta in data 21.04.09 ed acclarata al nostro prot. al n. 28222 del 21.04.09 per la procedura di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i per il *"Piano di lottizzazione di iniziativa privata Perozzi proposto in variante al PRG."*;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Urbanistica, BB.NN., VIA, Attività Estrattive, ERP, in data 02.07.09 che viene di seguito riportato integralmente:

,,,,,,,,,,

PREMESSA

In data 20.04.09 con nota prot. n. 2292, pervenuta in data 21.04.09 ed acclarata al nostro prot. al n. 28222 del 21.04.09, il Comune di Acquaviva Picena , in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante in oggetto unitamente alla seguente documentazione, indicando i soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- N. 6 copie del Rapporto Preliminare Ambientale in formato cartaceo;
- N. 4 copie in formato digitale del Rapporto Preliminare Ambientale;

Con nota prot. n. 29407 del 27.04.09, lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ha inviato con il Rapporto Ambientale Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

In data 28.05.09 è pervenuto il parere dell' Autorità di Bacino Regionale - Regione Marche - PF Difesa del Suolo (prot. n. 29407 del 27.04.09), acclarato al nostro prot. al n. 37863 del 28.05.09.

In data 01.06.09 con nota prot. n. 11662 del 20.05.09, l'ASUR Marche n. 12 ha inviato il parere, acclarato al nostro prot. n. 38450 del 01.06.09.

PARERI DEGLI ENTI:

Il Piano in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. N. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. N. 04/2008, ha ottenuto i seguenti pareri:

1. **L' Autorità di Bacino Regionale - Regione Marche - PF Difesa del Suolo** con nota prot. n. 29407 del 27.04.09 ha espresso il seguente parere:

"

Osservazioni generali:

In linea generale si ritiene che l'analisi di screening ambientale, in sede di rapporto preliminare, abbia preso in considerazione solo alcuni obiettivi di riferimento delle tematiche ambientali ritenute pertinenti per il Piano di Lottizzazione Privata (Piano) e abbia trattato in modo speditivo altri aspetti inerenti l'interazione tra il Piano e l'ambiente che sarebbero opportuno approfondire in sede di procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Partendo dal presupposto che l'analisi di coerenza interna abbia verificato la corrispondenza e la consequenzialità delle fasi che hanno portato alla costruzione del Piano di Lottizzazione a partire dall'analisi di contesto, s i ritiene, per quanto di competenza, che le interazioni con i temi ambientali - suo/o e sottosuolo - ed – acqua siano state riconosciute nel capitolo "verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assogettabilità", ma n o n adeguatamente affrontate nelle successive fasi di valutazione degli effetti.

A tale proposito e per le motivazioni sopra richiamate la scrivente Autorità, ritiene opportuno, nell'esaminare le interazioni della variante in oggetto con i contenuti del PAI (*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale approvato con DACR n. 116 del 21/01/2004, pubblicato sul supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13 febbraio 2004*), valutare il P.d.R , con particolare riferimento alle limitate zone oggetto di trasformazioni urbanistiche e di modifica dello stato dei luoghi previste nel Piano stesso e non ancora realizzate.

IN RIFERIMENTO ALLE INTERAZIONI CON IL PAI MARCHE, evidenziata l'interferenza tra il Piano e l'area a rischio idrogeologico per frana censita nel Pai con codice identificativo F-30-0021 e classificata con gradi di rischio R1 (moderato) e livello di pericolosità P1 (moderato), si svolgono di seguito alcune considerazioni:

la coerenza "esterna" della variante in oggetto con il PAI è stata riconosciuta, ma solo parzialmente affrontata;

- le azioni previste nel PAI ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico non appaiono riconosciute in modo opportuno; e possibili interazioni ambientali considerano nulli o positivi alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi o meglio valutati.

Osservazioni di carattere specifico:

In riferimento ai temi ambientali trattati nella fase di analisi della relazione preliminare da parte del soggetto proponente, si conviene rappresentare inoltre quanto segue:

- Nell'ambito del tema ambientale **suolo** si ritiene che le trasformazioni dello stato dei luoghi comportino indubbiamente un'impermeabilizzazione con conseguente "consumo" dello stesso. Inoltre le stesse incidono negativamente sulla capacità d'infiltrazione dei suoli diminuendo il fattore permeabilità e aumentando i coefficienti di deflusso con alterazione dell'equilibrio idrogeologico superficiale ed ipogeo dell'area in esame;
- A riguardo delle valutazioni sulle possibili interazioni prese in esame nel rapporto preliminare, in riferimento al tema ambientale suolo, non si condivide quanto riportato nello studio nel quale si afferma che la trasformazione dei luoghi determina "*effetti positivi conseguenti alla mitigazione dei possibili rischi connessi con fenomeni di dilavamento del terreno*";
- Si evidenzia che il Piano, come dichiarato nel rapporto geologico-tecnico allegato al rapporto preliminare, ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923, e pertanto necessita di un'oculata valutazione in caso di trasformazione dello stato dei luoghi.

Infine si raccomanda che gli interventi e le azioni previste dal piano siano compatibili e coerenti rispetto a:

o rispetto delle direttive, raccomandazioni e circolari emanate dall'Autorità di Bacino regionale;

o valutazione dell'applicazione del principio di "invarianza idraulica" delle trasformazioni territoriali (o degli interventi) per le aree prevalentemente libere che, in sintesi, persegue la finalità di evitare che la trasformazione del territorio non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa; da conseguirsi attraverso una valutazione sullo smaltimento delle acque meteoriche in rapporto a caratteristiche e capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici recettori in maniera da garantire tale invarianza rispetto ad eventi caratterizzati da un tempo di ritorno pari ad almeno 200 anni; (unicamente a titolo di riferimento si rimanda alla formulazione dell'ADB Interregionale del Marecchia-Conca ed a quella dell'AdB Marche nel PS2006);

rispetto dei criteri tecnici definiti nelle norme statali ordinarie relative alle indagini geologico-tecniche (DM LL.PP. 11 marzo 1988 e s.m.i.) con riguardo alle arie interessabili dalla possibile influenza dei dissesti di versante di tipo puntuale individuati dai Piani di Assetto Idrogeologico sopra evidenziati.

1. **I' ASUR MARCHE n. 12** con nota prot n. 11662 del 20.05.09 ha espresso il seguente parere:

"Si esprime parere favorevole a condizione del rispetto delle prescrizioni ci cui al parere sanitario n. 04/08:

Le acque di prima pioggia dovranno essere convogliate, unitamente alle altre acque reflue urbane, al depuratore mediante la medesima rete fognaria; le altre acque meteoriche possono essere convogliate in acque superficiali mediante condotta separata. Ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento si ritiene che, in via cautelativa, debbano essere previsti dispositivi per la raccolta e la separazione delle

acque di prima pioggia con convogliamento di quest'ultima nella rete fognaria delle acque reflue urbane.

– Le condutture deputate al trasporto dell'acqua potabile dovranno essere realizzate ad una quota sufficientemente superiore a quella destinata allo smaltimento delle acque reflue e con materiali conformi al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174.

2. **La CIIP** con nota prot n. 15568 del 26.06.09 ha espresso il seguente parere:

– Con la presente si comunica che attualmente gli impianti acquedottistici esistenti nella zona sono inadeguati a soddisfare l'ulteriore richiesta derivante dal nuovo insediamento urbano. Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti allorquando la proprietà lottizzante fornirà la documentazione di rito.

– Per quanto concerne lo smaltimento delle acque nere, si comunica che esso potrà avvenire condottando le stesse agli impianti fognari esistenti, i quali adducono i liquami al depuratore San Vincenzo e lo smaltimento delle acque bianche condottandole al comopluvio naturale più vicino.

3. **L'AATO n. 5 – Marche Sud** con nota prot.n.1021 del 17.06.2009 non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità del Piano in esame provvedendo ad inviare tutta la documentazione alla CIIP spa.;

4. **Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli Piceno** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità del Piano in esame.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E VALUTAZIONE TECNICA:

L'area oggetto di intervento, ubicata ad est del capoluogo, occupa una superficie di mq 12.840 ed è attualmente destinata dal PRG vigente a zona agricola la stessa risulta interamente interessata da un ambito definitivo di tutela, introdotto a seguito delle procedure di adeguamento al PPAR, per la presenza di versanti. Nell' area risulta presente una frana censita dal PAI e classificata con grado di rischio R1 e livello di pericolosità P1 e ricade all'interno di una zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 1923.

La variante di specie prevede che l'area assuma la destinazione di zona di espansione residenziale mq 7.660, pari circa al 60% saranno occupati dagli edifici, mq 1.880, pari al 15% circa a verde pubblico e privato, mentre gli spazi destinati alla viabilità (parcheggi e strade), rappresentano una superficie del 25%.

La zona si attua mediante piano attuativo di iniziativa privata con i seguenti parametri:

indice territoriale = mc/ha 10.000

indice fondiario = mc/mq 1,50

altezza massima = mt 10.00

distacco dai confini = mt. 5,00

distacco dalle strade = mt. 5,00

distacco tra i fabbricati = mt 10,00

Il volume massimo ammissibile risulta di mc.12.770 pari a circa 106 abitanti.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto accettare dalla documentazione prodotta e dal rapporto preliminare l'area interessata dalla variante risulta ubicata in prossimità del capoluogo, è attualmente agricola e non risulta edificabile a causa dell'ambito di tutela, introdotto dal Comune a seguito delle procedure di adeguamento del PRG al PPAR, per la presenza di versanti con pendenze assolute superiori al 30%.

Nel rapporto preliminare e precisamente nella verifica dell'influenza della variante sui Piani si dichiara che è stata compiuta la verifica di conformità con il PTC ed in particolare con il 10°

comma dell' art.9 delle NTA dello stesso. Ma nulla viene detto in merito allo stato di attuazione del vigente PRG, alla necessità di urbanizzare l'area in esame ed ai criteri in base ai quali la stessa è stata individuata al fine di un ordinato sviluppo insediativo del territorio comunale.

L'area come sopra detto è soggetta a rischio idrogeologico per la presenza di una frana censita nel PAI regionale con codice identificativo F-30-0021 e classificata con grado di rischio R1 (moderato) e livello di pericolosità P1 (moderato).

Nel rapporto preliminare viene considerato il vincolo imposto dal PAI "ininfluente". In realtà l'Autorità di Bacino Regionale nel parere espresso con nota prot. n. 29407 del 27.04.09 evidenzia che il rapporto preliminare ha preso in considerazione solo alcuni obiettivi di riferimento delle tematiche ambientali ritenute pertinenti per il Piano di Lottizzazione mentre ha trattato in modo speditivo altri aspetti inerenti l'interazione tra il Piano e l'ambiente che ritiene sia opportuno approfondire in sede di procedura di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare ritiene che le interazioni con i temi ambientali (suolo, sottosuolo ed acqua) non siano state adeguatamente affrontate nelle fasi di valutazione degli effetti. L'Autorità asserisce inoltre che le azioni previste nel PAI ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico non appaiono riconosciute in modo opportuno e le possibili interazioni ambientali considerano nulli o positivi alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi o meglio valutati.

Occorre inoltre evidenziare che l'area, come già specificato, risulta sottoposta ad un ambito di tutela per la presenza di versanti mentre nel rapporto preliminare nulla viene detto in merito alla rimozione del vincolo neppure in relazione al bilancio quali-quantitativo degli ambiti del PPAR.

Non vengono approfondite le conseguenze sull'ambiente determinate dall'aumento del numero degli abitanti, nulla viene detto rispetto al traffico veicolare, alla quantità delle emissioni all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque.

Non a caso la CIIP nel parere espresso con nota prot.n.15568 del 26.06.09 evidenzia come gli impianti acquedottistici esistenti nella zona siano inadeguati a soddisfare l'ulteriore richiesta derivante dal nuovo insediamento e propone lei stessa ipotesi per lo smaltimento dei liquami.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi e tenuto conto di quanto espresso dall'Autorità di Bacino Regionale nota prot. n. 29407 del 27.04.09 e dalla CIIP e nella nota prot.n. 15568 del 26.06.2009 **si propone l'assoggettamento alla procedura di VAS della Lottizzazione "Perozzi" in variante al vigente PRG del Comune di Acquaviva Picena ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.**

.....

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

assoggettamento alla procedura di VAS del Piano in oggetto ai sensi dell' art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Acquaviva Picena; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/08, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;

Di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;

Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

Di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. SEI pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente
(PIGNOLONI ING. IVANO)
